

IL CASO CARTIERA LATINA \*

---

Il complesso della Cartiera Latina si snoda lungo il percorso del fiume Almona a nord alla intersezione con la via Appia Antica nel fronte est. Si compone di una serie di manufatti di incerta collocazione storica e composta qualità architettonica con una articolata ed ampia disponibilità di spazi.

L'attività della cartiera viene improvvisamente dismissa negli anni 80 a seguito di un incidente sul lavoro, in occasione del quale si è evidenziata la totale inosservanza delle norme di sicurezza degli impianti.



L'area e i manufatti dopo una controversia legale con la proprietà vengono acquisiti come beni patrimoniali dal Comune di Roma alla vigilia della presentazione dei progetti per Roma Capitale.

A tutt'oggi rimangono visibili i macchinari per le lavorazioni di: macero, macinatura, decantazione, trafilaggio, essiccazione, pesa, stoccaggio, vasche per la sbiancatura, colorazione etc. che complessivamente occupano circa 5000 mq. di aree coperte e una non definita ma ampia area esterna.

In continuità con il Terminal Aeroportuale, la stazione Ostiense, la via Cristoforo Colombo, l'accesso storico al Parco di Porta S. Sebastiano, il complesso gode quindi di una collocazione privilegiata per le funzioni gestionali del complesso storico-ambientale.

- \* Legge Regionale 66/89 art. 13 e 14.
- risoluzione XI Circostrizione n° 71 del 2.7.91
- o.d.g. Com. n° 115/27.12.92

ad coffee



## Art. 12.

1. Il programma di spesa definisce:

- a) i comparti da espropriare in via prioritaria;
- b) le somme da destinare alle spese generali d'impianto dell'azienda in misura non superiore al 10 per cento della possibilità finanziaria dell'anno in cui l'azienda entra in funzione;
- c) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del parco in misura non superiore al 15 per cento di detta disponibilità finanziaria;
- d) le somme da destinare al personale dell'azienda in misura non superiore al 10 per cento di detta disponibilità finanziaria.

## Art. 13.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma può mettere a disposizione dell'azienda per la gestione, i beni già acquisiti a tale data e fornire i dati relativi alle espropriazioni già avvenute, del programma di spesa e dei programmi biennali, per le espropriazioni ancora da attuare.

## Art. 14.

1. Entro un anno dall'entrata in funzione dell'azienda consorziale il consiglio di amministrazione provvederà, su proposta formulata dal comitato tecnico scientifico, ad emanare il regolamento d'uso dei beni e delle attrezzature del parco ed il regolamento del personale.

## Art. 15.

1. Il regolamento d'uso di cui al precedente articolo 14 dovrà essere formulato in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2 e dovrà, tra l'altro, indicare:

- a) la rete stradale del parco, regolando la viabilità in modo da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nel parco, nel rispetto dell'ambiente naturale e dei valori storico-artistici;
- b) gli spazi ed i monumenti visitabili dal pubblico solo con particolare autorizzazione del competente organo dell'azienda;
- c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni e utilizzazioni degli edifici da adibirsi a servizio del parco.

2. Il regolamento dovrà, altresì, contenere direttive di carattere generale concernenti l'uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del parco, nonché lo svolgimento, mediante concessioni, di attività compatibili con le finalità del parco.

## TITOLO IV

## VINCOLISTICA

## Art. 16.

1. Entro i confini del comprensorio del parco è vietato:

- a) fino all'approvazione del piano di assetto di cui al precedente articolo 6, eseguire opere edilizie, manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma;
- b) aprire e coltivare cave e miniere;
- c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdursi con armi e attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e per la pesca;
- d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante; salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione;
- e) accendere fuochi all'aperto, salvo autorizzazione;
- f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria non immediatamente afferente ad attività consentite ed entro i limiti autorizzati;
- h) svolgere gare sportive al di fuori delle località appositamente destinate o concesse.

## Art. 17.

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, la massima in L. 2 milioni. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

3. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui al precedente articolo 16, lettera a) e lettera b) della presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

4. Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

5. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della vigente legislazione statale e regionale.

Cofir -

S. P. Q. R.  
COMUNE DI ROMA  
CIRCOSCRIZIONE XI

ESTRATTO DAL VERBALE N. 24

SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL GIORNO 2 LUGLIO 1991

(O M I S S I S )

R I S O L U Z I O N E N. 71

Oggetto: Immissione in possesso immobile sito in Via Appia Antica 40-42.

Premesso che con verbale del 13.12.1990, redatto dai rappresentanti della Amministrazione Comunale in contraddittorio con il Curatore del fallimento della Società CARTIERA LATINA, si è stabilita la reimmissione nel possesso e nella proprietà dell'immobile de quo sito in Roma Via Appia Antica nn.40-42 (esproprio su D.P. n.11461 del 16.12.70);

che la situazione del detto immobile risulta essere fatiscente e determinatrice di una certa pericolosità;

che nella seduta del 23.5.1991 la III Commissione Urbanistica si è pronunciata favorevolmente per l'immissione in possesso del detto immobile;

che, all'uopo, con il presente atto, il

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

RISOLVE

di effettuare l'immissione in possesso dell'immobile de quo e richiama la necessità di predisporre un programma di intervento a conservare e valorizzare il compendio immobiliare in questione, situato nel comprensorio dell'Appia Antica richiedendo che la sua utilizzazione sia funzionale alla realizzazione ed alla gestione unitaria del Parco dell'Appia Antica e delle strutture ad esso collegate con finalità culturali ed ambientali.

Quanto premesso, in espressa attuazione delle disposizioni di cui agli art.1 e 9 della Legge sugli "interventi per Roma, Capitale della Repubblica", la quale, com'è noto, prevede dei limiti temporali molto ristretti per il raggiungimento delle finalità contemplate dalla legge stessa.

(O M I S S I S )

La presente risoluzione, posta ai voti per alzata di mano, è stata approvata all'unanimità con 16 voti favorevoli.

(O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to Pasquale Vurchio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to A.Mannarà

IL SEGRETARIO

f.to S.Dardanelli